

Avv. Angelo Giordano

PEC: angelogiordano@ordineavvocatiroma.org
Tel./Fax 0686608934

Avv. Arcangela Vitolla

PEC: vitolla1089@cert.avvmatera.it
Tel./Fax 0835.1971362

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

PER

la sig.ra [REDACTED] e
residente in [REDACTED]), in Largo Val di Lanzo, n. 132, rappresentata e difesa nel presente
giudizio, in virtù di procura risultante da atto separato da intendersi posta in calce al presente
atto, congiuntamente e disgiuntamente, dall'**Avv. Angelo Giordano** [REDACTED]
[REDACTED] del Foro di Roma e dall'**Avv. Arcangela Vitolla** [REDACTED]
[REDACTED], del Foro di Matera, elettivamente domiciliata presso lo studio del
primo [REDACTED] con i quali dichiara di voler ricevere tutte le
comunicazioni afferenti il presente giudizio ai seguenti indirizzi di fax 0686608934 e
0835.1971352 e o di posta elettronica certificata, PEC:
angelogiordano@ordineavvocatiroma.org e vitolla1089@cert.avvmatera.it,

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, nella persona del Ministro p.t.,
(p.iva 04551171004 – C.F. 80425650589), con sede in Roma, 00184, Via XX Settembre, n. 8,
domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato di Roma, che lo rappresenta e difende ex lege, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e roma@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHÉ

MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, nella persona del Ministro p.t. -
DIREZIONE MILITARE PER IL PERSONALE MILITARE, (p.iva 04551171004 – C.F. 80425650589)
- Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, in persona del
Legale Rappresentante pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello
Stato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, che lo rappresenta e difende ex lege, PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e roma@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

NONCHÉ

Nei confronti dei candidati controinteressati risultanti idonei vincitori, sig.ri:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

così come risultanti dalla graduatoria L/SNT/1 del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 40 Marescialli da immettere nel ruolo dei Marescialli dell'Esercito in servizio permanente con la specializzazione Sanità-2025, indetto con Decreto del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il personale militare prot. n. M_D AB05933 DE12025 0001011 08-10-2025 (**all. 1**), previa concessione ex art. 41 c.p.a. di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e del presente atto sul sito *internet* dell'Amministrazione resistente, ai candidati controinteressati sopra indicati, in relazione alla quale si propone apposita istanza di decreto ex art. 41 c.p.a. in calce al presente atto.

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI

- del provvedimento [REDACTED] notificato alla ricorrente in pari data (**all. 2**), emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – Centro di Selezione Nazionale e Reclutamento dell'Esercito di Foligno, con il quale la Commissione Medica per gli accertamenti psicofisici, incaricata nell'ambito del *“Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 40 Marescialli da immettere nel ruolo dei Marescialli dell'Esercito in servizio permanente con la specializzazione Sanità-2025”*, a seguito degli accertamenti sanitari eseguiti ha dichiarato NON IDONEO [REDACTED]
[REDACTED]
- della graduatoria finale (**all. 3**) pubblicata dal Ministero della Difesa in data 02.04.2026 con decreto recante prot. M_D AB05933 DE12026 0000309 02-04-2026;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, presupposto, prodromico, preordinato, contestuale, connesso e comunque consequenziale o successivo a quelli

impugnati, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente,

NONCHÉ DELLA DECLARATORIA DEL DIRITTO

della ricorrente all'ammissione a tutte le residue prove concorsuali, al fine di ottenere l'inserimento tra i candidati risultati idonei nella graduatoria finale di merito della procedura concorsuale, profilo infermieri, che pure si impugna.

PREMESSA IN FATTO

1. La ricorrente ha partecipato al bando di concorso pubblico indetto dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, *per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 40 Marescialli da immettere nel ruolo dei Marescialli dell'Esercito in servizio permanente con la specializzazione Sanità-2025*", indetto con Decreto del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il personale militare prot. n. M_D AB05933 DE12025 0001011 08-10-2025 (all. 1 cit.), all'uopo presentando apposita domanda **(all. 4)** e superando brillantemente le prove di efficienza fisica e le prime fasi degli accertamenti dei requisiti psico-attitudinali **(all. 5)**.
2. Successivamente, la ricorrente si sottoponeva agli accertamenti psicofisici, depositando la documentazione clinica **(all. 6)** comprendente:

[REDACTED]

3. All'esito di tali accertamenti, la Commissione Medica del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno [REDACTED] (all. 2 cit.) dichiarava la ricorrente non idone [REDACTED]

giudizio esclusivamente con riferimento a [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. A seguito di tale giudizio di inidoneità, la ricorrente è stata definitivamente esclusa dalla procedura concorsuale, con conseguente lesione del proprio diritto alla partecipazione alle prove scritte espletate in data 17.02.2026 (all. 8) e alla successiva valutazione dei titoli, attesa peraltro la pubblicazione della graduatoria dei vincitori nelle more intervenuta (all. 3 cit.).

5. Per quanto meglio si dirà nel prosieguo, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto in fatto, il provvedimento di inidoneità impugnato, unitamente ad ogni atto prodromico, presupposto e consequenziale e alla graduatoria finale, che pure si impugna, appare illegittimo e gravemente pregiudizievole dell'interesse della ricorrente, la quale, come sopra rappresentata e difesa, propone impugnazione, previa sospensiva, per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 4 GIUGNO 2014 E DELLA NORMATIVA DI SETTORE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, PER RIGIDITÀ E AUTOMATISMO APPLICATIVO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

Il provvedimento di inidoneità impugnato risulta viziato da grave difetto di istruttoria e carenza di motivazione, in violazione dei principi sanciti dalla legge n. 241 del 1990 e dai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di accertamenti psico-fisici nei concorsi militari.

La Commissione medica si è limitata a confermare l'inidoneità della ricorrente [REDACTED]

[REDACTED] senza alcuna valutazione del quadro clinico

[REDACTED]

Altrettanto degni di nota sono poi due dati storici, e precisamente:

[REDACTED]

Entrambe le circostanze rafforzano l'illogicità del giudizio della commissione militare in termini di contraddittorietà interna dell'azione della P.A. e confermano come il giudizio di inidoneità espresso dal centro di Selezione Nazionale di Foligno sia abnorme, eccessivo e contraddittorio rispetto alla reale condizione clinica e psico-fisica della [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sul punto, giova richiamare la sentenza del Cons. Stato, Sez. IV, Sent., (data ud. 28/11/2024) 12/02/2025, n. 1168, che ha precisato *“Il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei richiamati principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. In sostanza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n.1148).*

Anche sotto tale profilo, si ravvisa un eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica dell'atto, oltre che di violazione della *lex specialis* del concorso.

2. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO E DELLA SITUAZIONE CLINICA INDIVIDUALE - TRAVISAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA PRODOTTA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SCIENTIFICI E MEDICO-LEGALI IN MATERIA

Fermo il carattere assorbente del primo motivo, occorre ancora rilevare specificamente l'errore interpretativo commesso dalla Commissione medica nella valutazione della documentazione medica prodotta dalla ricorrente (tr [REDACTED]
n [REDACTED]

candidata), errore che assume particolare gravità alla luce delle evidenze scientifiche contenute nella perizia medico-legale acquisita.

Il Regolamento di disciplina militare (D.P.R. 90/2010) stabilisce che l'accertamento dell'idoneità psico-fisica debba essere effettuato mediante valutazioni cliniche approfondite e individualizzate.

La Commissione medica ha completamente ignorato tale indicazione normativa,

[REDACTED]

Tale comportamento configura un evidente travisamento della documentazione prodotta e un errato esercizio della discrezionalità tecnica. L'iter valutativo seguito dal personale medico delinea con chiarezza la tipica fattispecie dell'eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione della situazione di fatto, oltre che di errore sul presupposto. **Infatti, la commissione medic**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

The image is entirely black and contains no visible content.

Tutte queste fonti autorevoli confermano c [REDACTED] e non è una malattia, non è trasmissibile e non costituisce un rischio per la salute pubblica.

La perizia in atti evidenzia inoltre che la ricorrente non presenta alcuna limitazione alla vita comunitaria, a maggior ragione quindi non sussistono impedimenti al servizio nelle Forze Armate.

Il TAR Lazio-Roma, sez. 1-bis, con sentenza breve n. 1109 del 2024, ha confermato che in materia di concorsi pubblici per il reclutamento nelle Forze Armate, qualora il candidato venga escluso per inidoneità fisica a seguito di accertamenti sanitari, è possibile contestare il giudizio della Commissione medica attraverso una verifica disposta dal giudice amministrativo. Più nello specifico il Tar Lazio-Roma, Sez. I bis, con Sentenza n. 21848 del 04/12/2024 [REDACTED] ha disposto con ordinanza collegiale la verifica dei requisiti con sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, per quanto di ragione del ricorrente, disponendo l'ammissione con riserva ed in soprannumero alla prosecuzione dell'iter concorsuale, con ogni ulteriore dovuta conseguenza in caso di superamento dello stesso.

Inoltre, l'asserita non idoneità della ricorrente, dichiarata sotto il profilo psico-fisico dalla Commissione Medica concorsuale con provvedimento del [REDACTED] esclusivamente [REDACTED] pone in contrasto, anche con gli artt. 3 e 4 della Costituzione, i quali sanciscono, rispettivamente, il principio di uguaglianza e il diritto al lavoro.

3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - CONTRASTO CON LE EVIDENZE SCIENTIFICHE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Il provvedimento impugnato viola palesemente i principi di proporzionalità e ragionevolezza che devono informare l'azione amministrativa, particolarmente nelle procedure concorsuali dove è in gioco il diritto costituzionale di accesso ai pubblici uffici.

L'esclusione della ricorrente appare sproporzionata rispetto alla reale condizione clinica accertata dalla documentazione medica specialistica prodotta, che non presenta alcun elemento di incompatibilità con il servizio militare. La stessa c [REDACTED] esplicitamente dichiarato l'assenza di limitazioni alla vita comunitaria, a maggior ragione quindi non sussistono impedimenti al servizio nelle Forze Armate.

La ricorrente si trova nella medesima condizione di idoneità fisica di qualsiasi altro candidato, come attestato dalla documentazione medica specialistica prodotta e dalla perizia acquisita, nonché dalla precedente idoneità ottenuta nel 2021 per l'impiego nelle forze armate (all. 13 cit.). L'esclusione basata [REDACTED], senza considerazione del quadro clinico complessivo, determina una discriminazione irragionevole che viola il principio di parità di trattamento.

A ciò si aggiunga che il bando di concorso, all'art. 15, co. 2 e all'art. 17, co. 7), prevede che i vincitori, all'atto dell'incorporazione, siano sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie, t [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Ne discende un argomento di **contraddittorietà interna all'ordinamento militare stesso**: la

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dalla complessiva disamina dei motivi dedotti emerge con chiarezza l'illegittimità del provvedimento di inidoneità impugnato. L'Amministrazione, infatti:

- ha adottato il giudizio di inidoneità in assenza di una compiuta e approfondita valutazione clinica, limitandosi a richiamare in modo apodittico [REDACTED], senza alcuna istruttoria effettiva sullo stato attuale e reale di salute della ricorrente e [REDACTED] così violando i principi di buona amministrazione, imparzialità e completezza istruttoria;

- ha posto in essere un trattamento palesemente discriminatorio, escludendo un soggetto clinicamente sano per il solo fatto di un antecedente, in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e salute e delle garanzie sovranazionali di parità di trattamento. Sul punto, valga richiamare in via sistematica quanto previsto dal bando di concorso espressamente,

[REDACTED]

individualizzata. Il bando stesso, nel richiamarla, incorpora questo principio nell'impianto valutativo;

- ha arbitrariamente interpretato le disposizioni del bando di concorso.

Ne consegue che il provvedimento di esclusione deve essere annullato, in quanto adottato in violazione di legge, in eccesso di potere ed in contrasto con i principi costituzionali sopra richiamati. Alla luce di quanto esposto, e considerata l'evidente sussistenza dei requisiti di idoneità fisica in capo alla ricorrente, si chiede altresì che la stessa venga ammessa ad espletare le successive prove concorsuali, previa opportuna convocazione straordinaria, così da non subire un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'illegittima definitiva esclusione, in attesa della definizione del presente giudizio.

4. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEGLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI IMPUNGATI E DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI

Con il presente atto, la ricorrente impugna anche la **suindicata graduatoria di merito di cui al Decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – prot. M_D AB05933 DE12026 0000309**, approvata in data 02-04-2026 (all. 3 cit.).

Anche tale provvedimento impugnato è illegittimo in via derivata, atteso che la ricorrente non ha potuto espletare le successive prove scritte, né la successiva valutazione dei titoli sulla base del giudizio di inidoneità illegittimamente formulato, per quanto sin qui argomentato, considerato altresì che l'Amministrazione non avrebbe potuto escludere la ricorrente [REDACTED] che non trova corrispondenza nelle cause di esclusione di cui alla Direttiva Tecnica citata, né nel bando di concorso.

Tutti i provvedimenti impugnati sono fonte di gravissimo pregiudizio per la ricorrente.

ISTANZA DI TUTELA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni iuris* per ragioni di brevità espositiva si rimanda a tutto quanto eccepito e dedotto nel presente ricorso a supporto dell'illegittimità degli atti impugnati.

██
██ Ciò rende, quindi, l'esclusione fondata su un'applicazione automatica e irragionevole della normativa tecnica citata dalla Commissione.

Quanto al *periculum in mora*, esso è in *re ipsa*, risiedendo nella considerazione che il mancato accoglimento dell'istanza cautelare comporterebbe un danno grave e irreparabile, non suscettibile di ristoro successivo, concretantesi nella perdita della possibilità di proseguire l'iter selettivo, con definitiva esclusione dalla procedura concorsuale. Tale possibilità, per la natura non periodica e a numero chiuso della procedura, non è suscettibile di essere utilmente recuperata in un momento successivo.

La perdita dell'opportunità di accedere al ruolo per il quale la ricorrente ha legittimamente concorso costituisce danno irreversibile, non suscettibile di essere riparato mediante il solo annullamento del provvedimento di esclusione.

Il *periculum in mora* è altresì ravvisabile ai fini della sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, posto che risultano già pubblicate le graduatorie di merito e nominati i vincitori, con convocazione degli stessi per il 20 aprile p.v. (**all. 15**). Sussiste, pertanto, l'evidente interesse della ricorrente a ottenere la misura cautelare richiesta, con sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di inidoneità psico-fisica reso in data 16.02.2026 dalla della Commissione Medica del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno e della graduatoria, con ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi e prove concorsuali, previa opportuna convocazione in seduta straordinaria e suppletiva, fino alla pronuncia definitiva sul merito del presente giudizio.

Al fine di mantenere integro e impregiudicato l'interesse sostanziale della ricorrente, si rende dunque necessaria - nelle more di espletanda CTU che sin d'ora si invoca - l'adozione di un provvedimento cautelare che disponga la sospensione del provvedimento di inidoneità impugnato e della graduatoria, così da preservare l'utilità finale dell'azione e garantire la piena soddisfazione della pretesa in caso di esito favorevole degli accertamenti psico-fisici richiesti in seno al presente giudizio.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Costituisce pacifico e consolidato insegnamento giurisprudenziale quello per cui è necessario impugnare anche il provvedimento finale con il quale si definisce la procedura concorsuale (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-ter, 19 agosto 2014, n. 9108) notificandolo ai controinteressati, pena l'improcedibilità del ricorso.

Ebbene, [REDACTED] al fine di adempiere al sopra esposto obbligo di legge, ha inoltrato, **tramite l'indirizzo PEC del sottoscritto difensore, in data 14.04.2026 (all. 16)**, un'istanza di accesso agli atti al fine di conoscere l'indirizzo esatto dei soggetti controinteressati cui notificare, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., il presente ricorso, non ricevendo ad oggi le generalità complete dei candidati vincitori del concorso; invero, la graduatoria definitiva pubblicata sul sito istituzionale, pur contenendo i nominativi dei candidati ivi utilmente classificati, non permette di individuarli con certezza ai sensi del comma 2 del citato art. 41 c.p.a., atteso che non reca menzione né dei rispettivi luoghi di nascita né dei luoghi di residenza.

La notifica nei modi ordinari, inoltre, risulta in ogni caso oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte del numero di controinteressati.

Secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell'elenco dei controinteressati.

Si formula, pertanto, a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, istanza al fine di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del presente ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 co.4 c.p.a.

La notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA DI VERIFICAZIONE

Si chiede fin d'ora ai sensi degli artt. 63, 66 e 67 c.p.a. che questo Ill.mo Tribunale amministrativa - nel solco della precedente giurisprudenza di Codesta Ecc.ma Sezione T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, Sent., 04/12/2024, n. 21848 - Voglia disporre – con ordinanza

collegiale – la verifica dei requisiti della ricorrente, incaricando la Direzione di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza o la Direzione di Sanità dello Stato Maggiore della Difesa stessa o altra Direzione o Istituto a tal fine preposto ovvero Voglia nominare un CTU e disporre la rinnovazione della visita medica per la valutazione dell'idoneità psico-fisica, affinché si provveda agli specifici accertamenti sanitari da eseguire in relazione al caso di specie, al fine di accertare l'errore commesso dalla Commissione medica esaminatrice.

Tale strumento si ritiene altamente e strettamente necessario al fine di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di inidoneità adottato nei confronti [REDACTED] e quindi dichiarare la piena idoneità medica della medesima, con ogni conseguenza connessa.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, e di proporre motivi integrativi nel termine di legge, la sig.ra V [REDACTED] come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

a Codesto Ecc.mo T.A.R. della Regione Lazio – Roma, affinché Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA CAUTELARE, sospendere** l'efficacia esecutiva del provvedimento di inidoneità psico-fisica reso in data [REDACTED] alla della Commissione Medica del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno, nonché della graduatoria successivamente approvata in data 02.04.2026 e/o adottare le diverse misure cautelari ritenute più idonee a tutelare la posizione della ricorrente, fino alla pronuncia definitiva sul merito del presente giudizio;
- **disporre** l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4 cpa di un sunto del ricorso, dell'ordinanza e dell'elenco dei potenziali controinteressati da fornirsi a cura dell'Amministrazione;
- **adottare** qualsivoglia ulteriore misura cautelare ritenuta idonea nel caso di specie, ivi compresa, ove occorra, l'ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi e prove concorsuali, nelle more di definizione del presente giudizio e di espletamento della verifica richiesta in via istruttoria per la declaratoria di idoneità fisica al servizio permanente della ricorrente;

- **NEL MERITO**, per tutti i motivi dedotti, **accogliere** il presente ricorso e, per l'effetto **dichiarare** l'illegittimità del provvedimento di inidoneità in questa sede impugnato e della graduatoria di merito, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto nella data e negli estremi;
- **per l'effetto**, rimettere gli atti al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, affinché provveda, per quanto di competenza, alla rivalutazione della posizione della ricorrente e, in particolare, all'affermazione dell'idoneità ai fini del concorso per il reclutamento, a nomina diretta, di 40 Marescialli da immettere nel ruolo dei Marescialli dell'Esercito in servizio permanente con la specializzazione Sanità-2025, con ogni statuizione consequenziale, con conseguente obbligo per l'Amministrazione resistente di conformarsi alla decisione del Giudice e ritenere ammessa la ricorrente all'espletamento delle successive fasi concorsuali, previa opportuna convocazione in seduta straordinaria o suppletiva e conseguentemente inserimento, in caso di esito positivo delle stesse, all'interno della graduatoria finale di merito secondo il punteggio conseguito.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio e rimborso del contributo unificato.

In via istruttoria:

- si depositano i documenti di cui al separato indice, unitamente alla relazione medico-legale di parte;
- **si chiede**, altresì, ove l'On.le Tribunale Amministrativo del Lazio lo ritenga opportuno ai fini della decisione, **disporre la verifica** mediante accertamento tecnico ai sensi degli artt. 19, 20 e 66 del codice del processo amministrativo al fine di acclarare l'idoneità della ricorrente al reclutamento al servizio permanente, incaricando la Direzione di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza o la Direzione di Sanità dello Stato Maggiore della Difesa stessa incaricando la Direzione di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza o la Direzione di Sanità dello Stato Maggiore della Difesa stessa o altra Direzione o Istituto a tal fine preposto, ovvero incaricando un CTU all'uopo nominato, affinché si provveda agli specifici accertamenti sanitari da eseguire in relazione al caso di specie;
- ove ritenuto, ex art. 65 c.p.a. **ordinare** all'amministrazione convenuta, l'esibizione degli atti della commissione medica (verbali, protocollo applicato).

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, DPR 115/2002, il valore della presente controversia è indeterminabile ed è soggetta al versamento del contributo unificato pari ad euro 325,00, trattandosi di pubblico impiego.

Salvo ogni diritto e on espressa riserva di ulteriori difese.

Matera, 16.04.2026

Avv. Angelo Giordano

Avv. Arcangela Vitolla

Firmato digitalmente da

**ARCANGELA
VITOLLA**

C = IT

Firmato digitalmente da: GIORDANO ANGELO
Ruolo: Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 16/04/2026 13:45:13
Angelo GIORDANO